

Provincia, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'articolo 75 dello statuto provinciale, dell'articolo 17 del Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti e del decreto del Presidente della Provincia numero in data Lo stesso interviene nel presente Atto per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione numero in data

- dall'altra parte:

il sig nato a, il residente in Vian....., il quale interviene nel presente Atto, in qualità di legale rappresentante, come tale munito dei necessari poteri, dell'impresa/società con sede legale in (.), via cap....., codice fiscale, iscrizione alla Camera di Commercio di, partita IVA n.,..... capitale sociale euro/00 (€) interamente versato. La suddetta impresa/società nel contesto dell'Atto verrà chiamata, per brevità, anche "Operatore economico".

(se la parte è un procuratore) il sig nato a (.), il 19., residente a(.), in Via, cap....., il quale interviene nel presente Atto in nome e per conto della impresa/società con sede legale in(.), Via cap., codice fiscale, iscrizione alla Camera di Commercio di, partita IVA n....., capitale sociale euro/00 (€) interamente versato, in forza di procura rilasciata dal legale rappresentante della Società stessa sig..... a mezzo di *atto pubblico/scrittura privata autenticata* del Notaio dott. repertorio n..... del 20., registrato/a all'Ufficio di in data al

n..... serie (in caso di procura per lo specifico atto: “soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 6 tabella parte II, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131”) che, in originale/in copia certificata conforme in data dallo stesso Notaio, è allegata al presente Atto sotto la lettera “.....” per formarne parte integrante e sostanziale. La suddetta impresa/società nel contesto dell’Atto verrà chiamata, per brevità, anche Operatore economico.

La suddetta impresa/società nel contesto dell’Atto verrà chiamata, per brevità, anche “Operatore economico”.

(in caso di raggruppamento temporaneo di imprese)

- il sig..... nato a.....(.....), il....., residente in....., che interviene in questo Atto in qualità di legale rappresentante, e come tale munito dei necessari poteri, dell’impresa/società con sede legale a.....(.....), in vian.....società mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese tra:

-..... con sede in (.....), Via n..., codice fiscale, iscrizione alla Camera di Commercio di, partita IVA n....., capitale sociale euro/00 (€) interamente versato, mandataria;

-..... con sede in (..), Via n... , codice fiscale, iscrizione alla Camera di Commercio di, partita IVA n....., capitale sociale euro/00 (€) interamente versato, mandante;

giusto atto di costituzione di associazione temporanea di imprese e conferimento di

mandato collettivo speciale con rappresentanza stipulato mediante atto *pubblico/scrittura privata autenticata* del Notaio dott....., repertorio n., del.....registrato all'Ufficio di..... (.....) in data, al n., serie, che in originale/*copia certificata conforme all'originale in data.....dallo stesso notaio*, è allegata al presente Atto sotto la lettera "....." per formarne parte integrante e sostanziale.

Detti comparenti, della cui identità personale e poteri io segretario rogante sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale

PREMETTONO CHE

- con determinazione del dirigente del Servizio n.....in data, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato all'operatore economico il servizio in oggetto;
-, responsabile del procedimento del suddetto servizio, ha attestato, con dichiarazione in data, acquisita al protocollo dell'Ente in data, al n., che la suddetta determinazione dirigenziale, n., in data, è divenuta efficace a seguito di verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo all'operatore economico, e che sussistono tutte le condizioni per la stipulazione del contratto come previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articoli 31, commi 7 e 9, 76, comma 5 e 98;
- (*informativa antimafia*) l'Ufficio Territoriale del Governo di con nota del acquisita al protocollo della Provincia il al numero, ha comunicato che (*nome ditta*) non versa in situazioni preclusive alla stipulazione di contratti con le pubbliche amministrazioni come previsto dal D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni;

- **(eventuale)** che con nota numero di protocollo in data, la Provincia di Verona ha richiesto all'Ufficio Territoriale del Governo di le informazioni di cui all'articolo 84 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni;
- **(eventuale)** a tutt' oggi, non sono pervenute le relative comunicazioni da parte del suddetto Ufficio Territoriale del Governo, per cui, essendo trascorsi 45 giorni dalla richiesta, si può procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva, come previsto dall'articolo (o 92, comma 2,) del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni;
- con nota del, acquisita al protocollo dell'Ente lo stesso giorno, al n. di registro, ai sensi dell'articolo 26, c. 3-bis, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha attestato il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del suddetto articolo;
- - con nota del, acquisita al protocollo dell'Ente lo stesso giorno, al n. di registro, ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 62/2013 ha attestato l'assenza di incompatibilità con l'Operatore economico;

PREMETTONO INOLTRE CHE

l'operatore economico:

- ha dimostrato
- ha trasmesso l'elenco del personale che sarà concretamente impiegato nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come previsto dal capitolato tecnico.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

(Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2

(Oggetto e durata dell'appalto)

1. La Provincia, come sopra rappresentata, affida alla società _____ che, come sopra rappresentata, accetta, il servizio oggetto del contratto.

2. L'operatore economico si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, modalità e patti previsti dal presente contratto e dal capitolato e relativi allegati, approvato con determinazione dirigenziale n..... in data Detto capitolato, in copia digitale dichiarata conforme all'originale da, in data, è allegato al presente contratto sotto la lettera “.....” per costituirne parte integrante e sostanziale.

3. L'operatore economico si obbliga, inoltre, ad eseguire l'appalto agli ulteriori patti, modalità e condizioni indicati nell'offerta tecnica ed economica presentata dallo stesso in sede di gara. Detti documenti sono allegati al presente Atto sotto la lettera “...” per costituirne parte integrante e sostanziale.

4. **(eventuale)** Le Parti dichiarano di avere sottoscritto in data odierna per la loro integrale accettazione i seguenti documenti, e che gli stessi si intendono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, e restano depositati agli atti della Provincia.

5. Le Parti danno atto che la durata del contratto è di cinque anni, decorrenti da

6. **(eventuale)** Le parti dichiarano che il servizio ha avuto effettivamente inizio il _____ come risulta da apposito verbale di consegna, sottoscritto dall'operatore economico e dalla Provincia e protocollato al n. _____ del _____.

7. La Provincia si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a cinque anni, per l'importo derivante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara alla somma di € 436.000,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. La Provincia esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno sei mesi prima della scadenza del contratto originario. Il rinnovo dovrà assicurare le sole prestazioni di messa a disposizione del sistema, assistenza, manutenzione e formazione. E' escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

8. Il contratto di appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del Codice, per un importo complessivo fino a 50.000,00 euro nei seguenti casi:

- attivazione di nuovi prodotti (ad esempio, ulteriori moduli accessori oltre quelli previsti in gara);
- integrazione con altri applicativi verticali separatamente acquisiti dall'Ente o integrazione con altre componenti o prestazioni;
- necessità di fruire di ulteriori giornate di formazione.

9. La durata del contratto in corso di esecuzione può essere prorogata per ulteriori 12 mesi e sino al 20% dell'importo originario del contratto (importo complessivo massimo euro 87.200,00), per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle

prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ARTICOLO 3

(Clausola di legalità)

1. L'operatore economico si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di integrità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7 settembre 2015, pubblicato nel sito web della Provincia di Verona alla voce "documenti-gare- condizioni generali per la partecipazione a gare", per la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, per quanto compatibile e applicabile alla presente procedura.

2. In particolare l'Operatore economico si impegna:

a) a dare comunicazione tempestiva alla Provincia, nella persona del responsabile dell'Anticorruzione, e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa;

b) fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, a riferire tempestivamente alla Provincia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, ovvero ogni altra forma di illecita interferenza che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

3. L'Operatore economico si impegna ad inserire nei contratti di subappalto – ammissibili solo se dichiarati in sede di gara e preventivamente autorizzati -, e di subcontratto, l'impegno espresso al precedente comma 1.
4. La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'Operatore economico porterà alla risoluzione del contratto ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.
5. La Provincia si riserva di valutare le cd. informazioni supplementari atipiche di cui all'articolo 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, ai fini del gradimento dell'impresa subaffidataria, per gli effetti di cui all'articolo 92 del d.lgs. n. 159/2011.
6. L'Operatore economico si obbliga altresì, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 nonché nel codice di comportamento della Provincia di Verona consultabile nella home page del sito della Provincia, alla sezione Amministrazione Trasparente – disposizioni generali – atti generali.

ARTICOLO 4

(Garanzia definitiva)

1. La Provincia prende atto che l'Operatore economico, a garanzia del mancato o inesatto adempimento del presente contratto, ha costituito, come previsto dall'articolo 103 del decreto legislativo 50-2016, cauzione definitiva di euro, commisurata al valore del presente contratto, a mezzo di polizza assicurativa/fideiussione bancaria n....., in data....., stipulata con, agenzia di.....(.....). La suddetta *polizza/fideiussione* è stata acquisita al protocollo generale della Provincia in data, al n. di registro, come allegato alla nota

del.....trasmessa dall'Operatore economico.

2. La suddetta cauzione è ridotta del 50% rispetto alla misura fissata dalla legge in quanto l'Operatore economico è in possesso della certificazione di cui all'articolo 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, come risulta dalla copia conforme all'originale del certificato di qualità n....., in data, rilasciato dall'Istituto, ed acquisita al protocollo generale della Provincia il, al n. di registro.

3. (*se applicabile – green economy*) La suddetta cauzione è (*ulteriormente*) ridotta del % rispetto alla misura fissata dalla legge in quanto l'Operatore economico è in possesso della certificazione di cui all'articolo 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, come risulta dalla copia conforme all'originale del certificato di qualità n....., in data, rilasciato dall'Istituto, ed acquisita al protocollo generale della Provincia il, al n. di registro.

4. La suddetta garanzia si intenderà progressivamente svincolata nei termini e per le entità previsti dall'articolo 103, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016, in corrispondenza delle liquidazioni effettuate dalle Provincia.

5. La cauzione definitiva garantisce l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto.

6. L'Operatore economico riconosce ed accetta che, nel caso di sue inadempienze contrattuali, la Provincia ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione e che è obbligato a reintegrarla nel termine assegnatogli se la Provincia abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersene in tutto o in parte. La Provincia si avvarrà della cauzione per la riscossione delle penali applicate, per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni e per il

pagamento delle somme dovute dall'Operatore economico e che la Provincia stessa abbia, a qualunque titolo, sostenuto ivi comprese le inadempienze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

7. Resta salvo per la Provincia l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

8. La cauzione sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal dall'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016.

9. L'operatore economico, nel termine indicato dalla comunicazione formale di avvenuta aggiudicazione, è obbligato a costituire la cauzione definitiva, nelle forme e dell'importo previsti dall'articolo 103 del decreto legislativo n. 50/2016.

ARTICOLO 5

(Sospensione dell'esecuzione del contratto)

1. La Provincia e l'operatore economico si danno reciprocamente atto che trova applicazione per la sospensione l'articolo 107 del decreto legislativo n. 50/2016.

2. Nel caso di sospensioni per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, del citato articolo 107, il risarcimento all'operatore economico è quantificato secondo i criteri previsti dall'articolo 10, comma 2, lettere a) e b) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018 n. 49.

ARTICOLO 6

(Divieto di cessione del contratto)

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016.

ARTICOLO 7

(Risoluzione del contratto)

1. La Provincia si riserva di dichiarare unilateralmente risolto il contratto qualora l'operatore economico sia inadempiente nell'esecuzione delle prestazioni di cui al capitolato speciale e all'offerta presentata in sede di gara, o comunque per grave inadempimento o ritardo, anche se relativo a condizioni e presidi di sicurezza.

2. Come previsto dall'articolo 1456 Codice Civile, la risoluzione del contratto opera anche, di diritto, nelle seguenti ipotesi:

a) si sia verificata l'applicazione di penali complessivamente superiori al dieci per cento (10%) del valore presunto dell'intero contratto;

b) si verifichino le condizioni previste dall'articolo 108 del decreto legislativo 50/2016;

c) cessazione dell'attività, fallimento, altra procedura concorsuale, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente dell'Operatore economico, secondo la legislazione italiana o straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato; il contratto si riterrà risolto dal giorno della dichiarazione di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo;

d) ritardo superiore a 30 giorni nel rilascio di ciascun modulo, in base a quanto previsto nel capitolato e dell'offerta tecnica;

e) ripetuti mancati tempestivi interventi di manutenzione correttiva o adeguativa, secondo i tempi previsti nel capitolato e nell'offerta tecnica;

f) commissione di fatti, connessi all'esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali, accertati in via amministrativa dalla Provincia con ogni mezzo ed oggetto di denuncia o querela;

- g) grave violazione della riservatezza di dipendenti o altri soggetti, anche destinatari diretti o indiretti delle prestazioni, i cui dati sono oggetto di trattamento;
- h) grave violazione in materia di sicurezza e trattamento dei dati;
- i) mancato rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 applicato in analogia per i rapporti diretti tra operatore economico e Provincia, nonché quello adottato dalla Provincia di Verona pubblicato sul portale della Provincia stessa;
- j) successivamente alla stipula del contratto, comunicazioni e informazioni interdittive di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno;
- k) sia stata disposta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del presente contratto, una misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del codice penale;
- l) sia stata disposta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, una misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale;
- m) la mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale;
- n) nelle altre ipotesi espressamente previste nel presente Atto e ogni altra causa specificamente prevista dalla legge e dalle ragioni previste nelle disposizioni pattizie del protocollo di legalità per il Veneto del 7 settembre 2015, rinvenibile sul portale della Provincia, per quanto applicabile in rapporto al valore e all'importo

del contratto;

o) impiego di personale non dipendente o di soggetti sprovvisti di contratto di collaborazione o violazione degli obblighi nei confronti del personale o accertamento definitivo dell'inosservanza delle norme in materia di tutela del lavoro da parte dell'operatore economico o del subappaltatore;

p) sostituzione del referente unico di cui agli atti di gara con soggetto non in possesso di idonea esperienza;

q) vertenze promosse verso la Provincia in relazione al contratto e alla sua esecuzione, in rapporto alle quali la società non intervenga, senza indugio, a sollevare la Provincia stessa, anche in sede giudiziale.

3. Il contratto si risolve di diritto con la semplice comunicazione che la Provincia intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, da trasmettere all'Operatore economico, ponendo a carico di quest'ultimo tutti i danni conseguenti alla risoluzione del contratto. Nei casi previsti dalla legge, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Provincia è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

4. La risoluzione non esime l'Operatore economico dalle responsabilità civili in cui lo stesso può incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

5. Anche in caso di risoluzione l'Operatore economico è tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore economico, pena l'incameramento della cauzione definitiva e la rivalsa per ogni ulteriore danno.

6. Nel caso in cui l'Operatore economico risulti inadempiente nell'esecuzione del contratto, la Provincia diffida l'Operatore economico a conformarsi alle condizioni previste nel presente contratto e assegna un termine per l'adempimento non superiore a 20 (venti) giorni.

7. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, la Provincia, se non ritiene di provvedere all'esecuzione in danno, può risolvere il contratto previa semplice comunicazione, come previsto dall'articolo 1454 del codice civile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

8. Si applicano gli articoli 108 e 110 del decreto legislativo n. 50/2016.

ARTICOLO 8

(Recesso dal contratto)

1. *(eventuale da inserire ove si stipuli in pendenza del rilascio della certificazione antimafia)* L'operatore economico dichiara di essere a conoscenza che la Provincia recederà dal presente contratto, stipulato in assenza delle informazioni del prefetto ai fini della legge cosiddetta "antimafia", nei casi previsti dal D.lgs. n. 159/2011 *(fine parte eventuale)*.

2. In base alle disposizioni in ordine al riordino delle Province, questo Ente si riserva di recedere dal contratto in qualsiasi momento senza che l'operatore economico possa pretendere alcun indennizzo o somme ad altro titolo ad esclusione naturalmente delle prestazioni già effettuate che saranno senz'altro liquidate.

3. *(eventuale: nei casi previsti dall'articolo 1, comma 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95)* La Provincia, qualora rilevi la presenza di condizioni economiche migliorative rispetto al presente contratto nelle convenzioni Consip e/ o nella centrale di committenza regionale, le comunica all'Operatore economico con i mezzi previsti dal presente contratto. L'Operatore economico entro quindici giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione esprime esplicitamente e incondizionatamente la volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip e/o della centrale di committenza

regionale. La Provincia non considera efficaci eccezioni o contestazioni connesse alle diverse condizioni previste nelle citate convenzioni alle quali l'Operatore economico deve incondizionatamente aderire. Decorso il termine di cui al comma precedente ed in assenza di positivo riscontro, la Provincia recede dal contratto senza ulteriore comunicazione ed il compenso per l'Operatore economico è quello previsto dalla normativa in questione. Anche in questa ipotesi l'Operatore economico è tenuto ad assicurare lo svolgimento dei servizi per il tempo necessario alla Provincia di formalizzare la sottoscrizione della convenzione con la Consip e/o con la centrale di committenza regionale.

4. La Provincia può recedere dal contratto alle condizioni previste dall'articolo 109 del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 9

(Reportistica e penali)

1. Con riferimento alle prestazioni di manutenzione correttiva e adeguativa, l'operatore economico produce, oltre che con le modalità e i tempi previsti nell'offerta tecnica, o comunque indicati nella modulistica attivata, con riferimento ad ogni mese, un rapporto sulle attività effettuate e concluse (salvo indicazioni del direttore dell'esecuzione circa la loro valutabilità anche frazionata), per ognuna delle quali sono specificati:

1. i tempi di risoluzione dei malfunzionamenti, suddivisi per tipologia, come specificato nel capitolato;
2. un riepilogo su eventuali attività di supporto fornito a terzi per la risoluzione di malfunzionamenti non direttamente imputabili ai servizi oggetto del contratto;
3. un riepilogo sugli interventi di manutenzione adeguativa effettuati;
4. l'indicazione delle modifiche apportate alla documentazione a corredo dei

moduli oggetto di attività di manutenzione (correttiva o adeguativa);

5. ogni altra notizia necessaria per provvedere alla liquidazione, sulla base degli ordini di servizio impartiti.

6. La Provincia potrà applicare le penali previste nell'allegato al presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

7. Le penali sono tra loro cumulabili sino alla concorrenza della misura massima del dieci per cento (10%) del valore del presente contratto. Nelle ipotesi previste, oltre all'applicazione delle penali, la Provincia non compensa le prestazioni non correttamente eseguite.

8. Le penali sono applicate mediante ritenute sul corrispettivo dovuto dalla Provincia. Se l'ammontare delle penali è superiore al corrispettivo dovuto, è facoltà della Provincia rivalersi direttamente sulla cauzione definitiva che, in tale caso, deve essere reintegrata dall'operatore economico nel termine assegnato.

9. L'applicazione delle penali non pregiudica la facoltà della Provincia di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni derivanti dall'inadempimento.

10. La Provincia, in vigenza contrattuale, ha piena facoltà di esercitare in qualsiasi momento gli opportuni controlli relativi alla corretta effettuazione del servizio, in ogni sua fase, senza che a seguito di ciò l'Operatore economico possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità, che rimane sempre intera ed assoluta.

11. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Operatore economico non esegua il contratto in modo conforme alle prescrizioni del capitolato e dell'offerta presentata.

12. Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute la Provincia ha facoltà di risolvere il contratto secondo quanto previsto nel presente contratto, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di

affidare il servizio a terzi in danno e ferma restando l'applicazione delle penali previste.

ARTICOLO 10

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'operatore economico si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. In particolare l'operatore economico si obbliga:

a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto sul conto corrente dedicato comunicato alla Provincia che, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con mezzi diversi, ma che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;

b) ad inserire, nei contratti di subappalto e nei subcontratti, una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;

c) a trasmettere alla Provincia i contratti di cui alla precedente lettera b), affinché la stessa possa accertare l'inserimento in essi della clausola inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010;

d) ad informare contestualmente la Provincia e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Verona qualora abbia notizia che i propri subappaltatori o subcontraenti abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge n. 136/2010.

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010, la Provincia, come sopra rappresentata, dichiara che il codice

identificativo gara (CIG) è quello in oggetto.

4. La Provincia e l'operatore economico si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento.

ARTICOLO 11

(Corrispettivo dell'appalto)

1. L'appalto comprende attività per le quali è previsto il pagamento di un canone e attività per le quali è previsto il pagamento a misura, sulla base dell'offerta presentata, in conformità a quanto previsto negli atti di gara.

2. La Provincia pagherà all'operatore economico, che accetta, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto:

a. euro per i servizi di rilascio, configurazione, setup, assistenza e manutenzione (valore dei servizi);

b. euro per la formazione (valore della formazione).

3. Detti importi sono comprensivi di tutti gli oneri accessori, previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro.

4. Il corrispettivo è, in ogni caso, comprensivo di tutti gli oneri e prestazioni richieste dal contratto e dai documenti di gara e di offerta. L'operatore economico, quindi, non può pretendere alcun altro onere aggiuntivo per la prestazione del servizio.

5. La Provincia e l'operatore economico danno atto che il corrispettivo massimo previsto è di euro, comprensivo di eventuali modifiche e proroghe, oltre l'I.V.A. nella misura di legge.

6. Rimane fermo che la Provincia potrà rinegoziare il valore del contratto, riducendo a sua scelta corrispondenti prestazioni, in rapporto a disposizioni normative in materia di spesa della pubblica amministrazione ed in ragione di leggi di riordino delle funzioni delle Province.

7. Le parti prendono atto che gli oneri per la sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale sono apri a € 0,00 (zero/00), non risultando presenti interferenze comportanti costi.

8. La Provincia informa l'operatore economico, che ne prende atto, che il corrispettivo è comunque soggetto alla liquidazione finale del direttore dell'esecuzione del contratto, per quanto concerne le diminuzioni, le estensioni o le modificazioni apportate al servizio.

9. Sono fatte salve le eventuali varianti, in aumento o in diminuzione, come disciplinato dall'articolo 106, del decreto legislativo n. 50/2016.

10. L'operatore economico prende atto, inoltre, che sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità, da parte della Provincia, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

11. La Provincia effettuerà i pagamenti tramite bonifico presso il conto corrente dedicato dal contraente e indicato con dichiarazione acquisita al protocollo della Provincia al n. _____ di registro del _____. L'operatore economico si impegna a comunicare alla Provincia ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

12. La liquidazione da parte della Provincia sulle coordinate indicate dall'operatore economico esonera la stessa da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine ai pagamenti.

13. L'operatore economico prende atto che le condizioni di pagamento saranno quelle applicate dal Tesoriere della Provincia al momento del pagamento stesso.

14. La Provincia, come sopra rappresentata, dichiara che la spesa inerente al presente contratto è stata impegnata, con la determinazione dirigenziale n. _____ del _____, sul bilancio per l'esercizio _____ agli impegni _____. L'operatore economico completerà le fatture relative al presente affidamento con gli estremi del contratto e con il numero e data della determinazione di impegno di spesa come previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo n. 267/2000.

ARTICOLO 12

(Revisione del prezzo)

1. Il corrispettivo fissato in sede di affidamento rimane fisso ed invariabile, salva esclusivamente la revisione periodica annuale dei prezzi, secondo quanto disposto dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 50/2016, riconosciuta a decorrere dal terzo anno successivo al rilascio del primo modulo. In mancanza di costi standardizzati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), del suddetto decreto, l'adeguamento dei prezzi è determinato con riferimento all'Indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi). La Provincia riconosce la revisione solo per i periodi per i quali la relativa richiesta sia pervenuta entro trenta giorni dalla fine dell'anno a cui si riferisce, a pena di decadenza.

ARTICOLO 13

(Fatturazione e termini di pagamento)

1. Il valore dei servizi, come definito dall'articolo 11, è così suddiviso:

a. il 99,5% costituisce il valore complessivo dei moduli, pari ad

euro.....;

b. lo 0,5% costituisce il valore del piano di rilascio, pari ad euro

2. Il valore complessivo dei moduli viene suddiviso tra i vari moduli come segue:

N.	Modulo	Obbligatorio / Opzionale	Valore percentuale	Valore modulo (euro)
1	Protocollo, archiviazione, conservazione, gestione documentale	OBB	15%	
2	Gestione dei procedimenti e degli atti amministrativi	OBB	13%	
3	Servizi di front office	OBB	11%	
4	Sito istituzionale, trasparenza albo pretorio online	OBB	11%	
5	Contabilità, bilancio, fatturazione	OBB	15%	
6	Gestione delle procedure di gara e dei contratti	OPZ	8%	
7	Gestione inventario beni mobili	OPZ	5%	
8	Programmazione e controllo strategico e gestionale	OPZ	7%	
9	Gestione (finanziaria e di processo) delle opere pubbliche	OPZ	8%	

3. Dal valore della formazione, come definito dall'articolo 11, con riferimento alle 141 giornate di formazione previste dal capitolato è determinato il corrispondente valore giornaliero, pari ad euro (40.000 euro – ribasso) / 141

4. Il valore dei servizi e della formazione, come definiti dall'articolo 11, sono corrisposti come segue:

- a. all'approvazione del Piano di Rilascio da parte della Provincia è corrisposto il valore del piano di rilascio;
- b. successivamente al positivo collaudo di ciascun modulo attivato, è corrisposto il 20% del valore del modulo;
- c. l'1,25% del valore del modulo è corrisposto quale canone mensile per i servizi di assistenza e manutenzione;
- d. il 10% del valore complessivo dei moduli è corrisposto al 31 gennaio dell'anno successivo al positivo collaudo dell'ultimo modulo rilasciato;
- e. il valore del servizio di formazione è corrisposto all'avvenuta erogazione delle sessioni di formazione previste dal piano di formazione, sulla base delle giornate effettivamente erogate.

5. L'operatore economico emette una fattura su base bimestrale per tutte le prestazioni.

6. Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento dei rapporti sulle attività svolte nel bimestre precedente, la Provincia effettua la verifica della corrispondenza e regolarità delle prestazioni effettuate, anche sulla base degli eventuali verbali di collaudo in corso d'opera, sia sotto il profilo quantitativo e qualitativo, che della rispondenza dello stesso alle condizioni e costi stabiliti dal contratto. Il rendiconto deve essere predisposto secondo lo schema indicato dal direttore dell'esecuzione. In caso di accertamento della correttezza del rendiconto, la Provincia autorizza formalmente l'emissione della corrispondente fattura, che liquiderà a trenta giorni dal ricevimento al protocollo dell'Ente.

7. In caso di accertamento di discordanze o errori, la Provincia ne dà comunicazione all'operatore economico e viene attivato contraddittorio, ad esito del quale la Provincia si pronuncerà formalmente. In nessun caso l'operatore

economico potrà rifiutare o sospendere l'adempimento della propria prestazione. Le singole fatture elettroniche dovranno essere inoltrate alla Provincia unicamente tramite il sistema di interscambio.

8. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso dalla data di contestazione da parte della Provincia e riprende a decorrere dal ricevimento al protocollo dell'Ente della nuova fattura corretta.

9. In caso di modifiche che prevedano il rilascio di moduli aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal capitolato, ovvero di ulteriore attività di formazione, le modalità di pagamento sono le seguenti:

- nel caso di rilascio di un modulo aggiuntivo, previa quantificazione del valore del modulo, il 20% del valore è corrisposto successivamente al positivo collaudo, il 10% trascorsi 4 mesi dal positivo collaudo; l'ulteriore valore del servizio di assistenza e manutenzione è corrisposto nella misura dello 1,25% del valore, quale canone mensile;
- nel caso di erogazione di formazione, il relativo valore giornaliero, determinato con le modalità di cui al comma 3, è corrisposto secondo quanto stabilito dal comma 4 lettera e).

10. In caso di proroga o rinnovo, potendo le stesse riguardare i soli servizi di assistenza e manutenzione e/o formazione, i relativi valori saranno corrisposti con le modalità di cui al precedente comma 4, lettere c) ed e).

ARTICOLO 14

(Cessione del credito)

1. Qualora l'Operatore economico ceda, secondo quanto previsto dall'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50/2016, i crediti derivanti dal contratto, deve notificare a propria cura e spese alla Provincia l'atto di cessione che deve rispettare

tutte le norme in materia di tracciabilità dei pagamenti secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 136/2010.

2. In difetto degli adempimenti descritti, nessuna responsabilità è attribuibile alla Provincia per i mancati pagamenti o errate liquidazioni a persone non autorizzate a riscuotere.

ARTICOLO 15

(Subappalto)

(se inderogabilmente dichiarato in sede di gara)

1. *(se il subappalto non è ammesso: in quanto vietato o non dichiarato)* E' fatto divieto all'Operatore economico di subappaltare, anche parzialmente, l'appalto.

2. *(se il subappalto è stato inderogabilmente dichiarato in sede di offerta)* Inserire riferimenti all'articolo del codice.

ARTICOLO 16

(Responsabilità)

1. L'operatore economico si obbliga a mantenere la Provincia sollevata e indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente violazioni di leggi e di regolamenti disciplinanti i servizi oggetto del contratto.

2. Ove venga promossa azione giudiziaria nei confronti della Provincia, l'Operatore economico sin impegna a sollevarla, anche in sede processuale.

3. L'Operatore economico sarà comunque responsabile verso la Provincia di qualsiasi pregiudizio rinveniente, direttamente o indirettamente, dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Tra tali pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni che la Provincia dovesse sopportare in relazione all'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

4. In particolare, la Provincia non assume alcuna responsabilità nel caso l'Operatore economico fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri siano proprietari o detengano la privativa.

5. L'operatore economico sarà comunque responsabile verso la Provincia di qualsiasi pregiudizio derivante, direttamente o indirettamente, dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Tra tali pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni che la Provincia dovesse sopportare in relazione all'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

6. L'operatore economico risponde altresì dei danni che si verifichino dopo la scadenza del contratto di cui al presente capitolato, purché derivanti da comportamento o da negligenza posti in essere durante la vigenza dello stesso.

ARTICOLO 17

(Forma delle comunicazioni e domicilio)

1. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate, a discrezione della Provincia, all'indirizzo di posta elettronica certificata o a mezzo di lettera raccomandata ai riferimenti dichiarati dall'operatore economico.

ARTICOLO 18

(Risoluzione delle controversie e Foro competente)

1. Per la risoluzione di eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria.

2. Foro territorialmente competente è quello di Verona.

ARTICOLO 19

(Obblighi dell'operatore economico verso i lavoratori)

1. Il signor _____ dichiara che l'operatore economico applica ai lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore _____ e agisce, nei confronti degli stessi dipendenti nonché degli altri soggetti impiegati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti nonché di quelli previsti in materia di sicurezza con particolare riferimento al decreto legislativo 29 aprile 2008 n. 81.
2. Per adempiere alle prestazioni contrattuali, l'operatore economico si avvale di proprio personale che opera sotto la sua esclusiva organizzazione, gestione e responsabilità. Nessun compenso o rimborso è imputabile alla Provincia. Ove per l'assicurazione di parte accessoria delle prestazioni l'operatore si avvalga di sub-contratti o sub-forniture, i rapporti rimangono a pieno rischio e responsabilità dell'operatore economico, e ogni imputazione di responsabilità sarà fatta valere dalla Provincia nei confronti del medesimo.

ARTICOLO 20

(Sicurezza e rischi da interferenza)

1. La Provincia e l'Operatore economico si danno reciprocamente atto che per la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sussistono rischi da interferenze ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Operatore economico tenuto conto che il servizio rientra nella fattispecie del "servizio di natura intellettuale" prevista dall'articolo 26 comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 e, pertanto, non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (cosiddetto D.u.v.r.i.).

2. Eventuali specifiche indicazioni saranno oggetto di tempestivo coordinamento tra le parti.

ARTICOLO 21

(Responsabile del contratto)

1. L'Operatore economico dichiara che il signor è responsabile del coordinamento dell'esecuzione dell'appalto, anche per gli aspetti relativi alla sicurezza, della disciplina, dell'esattezza e correttezza nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al personale dedicato le norme di legge e di regolamento e dichiara che il servizio oggetto del presente contratto verrà eseguito sotto la propria personale direzione; rimane sempre ferma la responsabilità dell'Operatore economico. In caso di sostituzione del referente dovrà essere tempestivamente comunicato il nominativo del sostituto.

ARTICOLO 22

(Controlli e collaudo)

1. La Provincia e l'operatore economico si danno reciprocamente atto che trovano applicazione per la verifica di conformità e l'attestazione di regolare esecuzione l'articolo 102 del d.lgs. 50/2016, oltre a quanto specificato nel capitolato ai punti 3 (Rilascio, configurazione e set up), 4 (Formazione) e 5 (Assistenza e manutenzione).

2. Tenuto conto della tipologia di servizi e della metodologia e dei tempi della reportistica che l'operatore economico deve fornire alla Provincia, la verifica di conformità delle prestazioni al capitolato e all'offerta tecnica sono periodiche e distinte in relazione alle prestazioni continuative e a quelle relative alle attività di rilascio e formazione.

ARTICOLO 23

(Spese contrattuali)

1. L'operatore economico assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico della Provincia.
2. L'operatore economico ha già depositato le spese contrattuali sul conto corrente del tesoriere provinciale ed ha già rimborsato le spese di pubblicità degli atti di gara.

ARTICOLO 24

(Valore del contratto e registrazione)

1. La Provincia e l'operatore economico dichiarano, ai fini fiscali, che l'importo presunto del presente contratto ammonta ad euro _____.
2. La Provincia e l'operatore economico dichiarano, ai fini fiscali, che i servizi dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui chiedono la registrazione in misura fissa.
3. L'imposta di bollo del presente atto è assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del D.P.R. n. 462/1972 come modificato dal D.M. 22 febbraio 2007, per l'importo di euro quarantacinque/00 (45,00).
4. l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale con autorizzazione del 15/09/2008 n. 72565 - Agenzia Entrate - Ufficio di Verona 2, per l'importo di euro.....

ARTICOLO 25

(Responsabile del trattamento dei dati)

1. Le parti danno atto che l'Operatore economico, quale soggetto aggiudicatario

dell'appalto è Responsabile del trattamento dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016.

2. L'Operatore economico, in qualità di Responsabile, si impegna ad attenersi scrupolosamente alle condizioni previste dal documento , che ha accettato in sede di presentazione dell'offerta.

ARTICOLO 26

(Informativa privacy)

1. L'operatore economico da atto e conferma di avere preso visione dell'informativa privacy contenuta nell'articolo del disciplinare di gara.

Le Parti lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono in mia presenza, unitamente ai citati allegati, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 52-bis della legge n. 89/1913 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82/2005, mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata verificata dal sottoscritto dirigente.

(formula da inserire nel contratto in caso di separata sottoscrizione delle clausole vessatorie) Le clausole vessatorie sono state sottoscritte dall'Operatore economico mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me sottoscritto dirigente rogante verificata, sull'allegato file al presente atto denominato allegato "... Clausole vessatorie".

Ai sensi degli articoli 1341 e seguenti del codice civile, il sottoscritto legale rappresentante approva specificamente le condizioni contenute nel presente

contratto: 5 (penali), 11 (Risoluzione del contratto), 12 (Recesso dal contratto), 14

(Responsabilità) e 19 (Foro competente); VERIFICARE ALLA FINE LA

NUMERAZIONE

(eventuale) nel capitolato: articoli.....(.....).....(.....)